

Prot. Nr. 113/24



Tribunale di Reggio Calabria
Settore Amministrativo
Ufficio Presidenza e Dirigenza

Il Capo dell'Ufficio

- Viste le note del Direttore Responsabile dell'Ufficio Recupero Crediti, dott.ssa Claudia Tallarico, pervenute il 22/02/2024 ed il 06/03/2024 inerenti l'effetto sulla pena pecuniaria della declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p. anteriforma Cartabia, nel caso in cui il G.E. non abbia espressamente disposto riguardo alla medesima, in relazione al mancato automatico sgravio da parte di Equitalia Giustizia che richiede un'espressa declaratoria da parte del giudice o un'espressa richiesta da parte dell'Ufficio Recupero Crediti contestualmente alla redazione della nota B;
- Tenuto conto delle recenti pronunce della Suprema Corte di cassazione (Cass. Pen. Sez. I n. 10314 del 30/01/2020, Cass. Pen. Sez. I n. 10235 del 23/01/2028);
- Visto, altresì, il provvedimento del Direttore Generale del D.A.G. del 17/07/2023 in cui si prevede che, in assenza di esplicito provvedimento che dichiari l'estinzione della pena laddove quest'ultima sia ipso iure conseguente all'estinzione del reato, si possa fare esplicita comunicazione o richiesta di sgravio ad Equitalia Giustizia in sede di trasmissione del provvedimento di estinzione del reato tramite nota mod. B;
- Premesso che l'attuale formulazione della norma richiede l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria tra i presupposti dell'estinzione del reato e, pertanto, la problematica di cui si discute riguarda la declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p. già intervenuta alla data di entrata della riforma o comunque per fatti commessi entro il 30/12/2022, dal tenore delle sopra richiamate sentenze nelle quali l'estinzione del reato, formalmente enunciata, è qualificata modalità di estinzione della pena, indipendentemente dal decorso dei termini di cui agli artt. 172 e 173 c.p., può considerarsi giurisprudenza accreditata quella che, tenuto conto della funzione premiale alla base della disciplina del decreto penale, riconosce l'estinzione della pena tra gli effetti scaturenti dalla declaratoria di estinzione del reato, con conseguente legittimazione da parte dell'U.R.C. di richiedere lo sgravio anche senza espressa pronuncia da parte del G.E. in fase di declaratoria;

Si dispone che l'U.R.C. è autorizzato a richiedere lo sgravio anche per le declaratorie di estinzione inerenti fatti commessi prima della riforma, in mancanza di espressa disposizione del G.E. che, all'esito di valutazione circa la natura meramente processuale o sostanziale/sanzionatoria della disciplina restrittiva introdotta nel nuovo art. 460 comma 5 c.p.p., escluda l'estinzione della pena pecuniaria non pagata come effetto della declaratoria di estinzione del reato.

Si comunichi ai Presidenti ed ai Direttori delle sezioni penali e si pubblichi sul sito come news e nella sezione dedicata all'U.R.C.

Reggio Calabria, 08/04/2024

Il Capo dell'Ufficio

Dr.ssa Mariagrazia Arena